

**Circolare "F24 Telematico"**

**Data: 24.09.2014**

## **Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall'01.10.2014 anche per i non titolari di partita iva (privati)**

### **Premessa**

Con l'art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24.

In pratica, vengono estesi gli obblighi di presentazione telematica, mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, soprattutto nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, in relazione ai modelli F24:

- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

Con la Circolare 19.9.2014 n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni, in particolare:

- individuando alcune ipotesi in cui non sono applicabili i nuovi obblighi di presentazione telematica;
- stabilendo un "regime transitorio", fino alla fine del 2014, in relazione ai versamenti rateizzati in corso.

Ferme restando tali eccezioni, viene confermato che **la presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, rimarrà possibile solo qualora:**

- **si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;**
- **che effettuano versamenti fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni.**

### **Ambito Soggettivo**

Di seguito si riepiloga, in forma tabellare, la disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24 sia per i non titolari di partita iva sia per i titolari di partita iva:

<b>CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA</b>			
	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24</b>		
	<b>Cartacei presso banche/Poste/Agenti della Riscossione</b>	<b>Servizi telematici banche/Poste/Agenti della Riscossione (remote/home banking)</b>	<b>Servizi telematici Agenzia delle Entrate (Entratel/Fiscoline)</b>
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	SÌ	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 a saldo zero	NO	NO	SÌ

<b>CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA</b>			
	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24</b>		
	<b>Cartacei presso banche/Poste/Agenti della Riscossione</b>	<b>Servizi telematici banche/Poste/Agenti della Riscossione (remote/home banking)</b>	<b>Servizi telematici Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)</b>
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	SÌ	SÌ

Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	SÌ
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione di qualunque tipologia di credito di qualunque ammontare	NO	NO	SÌ

### ALTRI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, ad esempio:

- ✓ i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti IVA annuali e trimestrali, ai sensi dell'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 3.8.2009 n. 102) e dell'art. 8 co. 18 - 20 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44), in particolare:
  - la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emergono;
  - l'obbligo, per la compensazione di crediti (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
  - l'obbligo, per la compensazione di crediti annuali superiori a 15.000,00 euro, che la dichiarazione IVA dalla quale emergono abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- ✓ i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti relativi a imposte sui redditi (IRPEF o IRES), IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive, ai sensi dell'art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014): per la compensazione di crediti superiori a 15.000,00 euro per ogni tributo, infatti, occorre che la dichiarazione dalla quale emerge il credito abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;

- ✓ il divieto di compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo e non pagati, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, ai sensi dell'art. 31 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122.

### Ambito Oggettivo

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che le nuove disposizioni si applicano solo ai pagamenti effettuati con il modello F24.

Le nuove disposizioni si applicano quindi a tutti i versamenti che avvengono con il modello F24 sia che si tratti di tributi erariali, di tributi locali, di contributi previdenziali o assistenziali, di premi INAIL o di altre somme.

Sono invece esclusi dai nuovi vincoli i pagamenti che avvengono con strumenti diversi dal modello F24, ad esempio:

- ✓ i bollettini di conto corrente postale;
- ✓ i bonifici;
- ✓ i versamenti diretti in Tesoreria.

### Decorrenza

Le nuove disposizioni del DL 66/2014 si applicano a decorrere dall'1.10.2014 e dunque saranno operanti a partire dai modelli F24 presentati da tale data.

### Casi particolari

#### **COMPENSAZIONI "VERTICALI" O "INTERNE" CHE VENGONO ESPOSTE NEL MODELLO F24**

Ai fini in esame, potrebbero rilevare anche le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni "verticali" o "interne"), ad esempio il credito IRPEF/IRES dell'anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l'anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda con saldo a zero.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito i necessari chiarimenti.

#### **VERSAMENTI RATEIZZATI IN CORSO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA**

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.9.2014 n. 27, ha chiarito che, in relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA che alla data dell'1.10.2014 abbiano in corso versamenti rateizzati di tributi, contributi e altre imposte tramite il modello F24 cartaceo:

- ✓ potranno continuare ad effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31.12.2014;
- ✓ anche se il saldo del modello, per effetto delle compensazioni effettuate, è pari a zero;
- ✓ anche se vengono effettuate compensazione ma il saldo del modello risulta essere a debito anche per importi superiori a 1.000,00 euro;

## **UTILIZZO DI CREDITI D'IMPOSTA FRUIBILI IN COMPENSAZIONE ESCLUSIVAMENTE PRESSO GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE**

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 19.9.2014 n. 27, ha inoltre chiarito che i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione, per tale finalità potranno continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli Agenti medesimi.

Tale possibilità riguarda:

- ✓ sia i contribuenti non titolari di partita IVA;
- ✓ sia i contribuenti titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.9.2006 n. 30).

## **F24 PRECOMPILATI DALL'ENTE IMPOSITORE**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, potranno presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia stessa, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.

## **CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE**

La circ. Agenzia delle Entrate 19.9.2014 n. 27 ha infine fornito chiarimenti in relazione ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente (es. soggetti falliti o protestati).

### **✓ MODELLI F24 CON SALDO A DEBITO CONTENENTI COMPENSAZIONI**

In relazione ai modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi:

- ad un intermediario abilitato ad Entratel, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente;
- oppure ad intermediari della riscossione che consentano di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate.

In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, viene chiarito che:

- potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare;
- il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con un modello F24 cartaceo.

### **✓ MODELLI F24 CON SALDO SUPERIORE A 1.000,00 EURO SENZA COMPENSAZIONI**

In relazione ai modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l'utilizzo di crediti in compensazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche in tale caso, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi:

- ad un intermediario abilitato ad Entratel, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente;
- oppure ad intermediari della riscossione che consentano di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate.

In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**